

COMUNE DI DARFO BOARIO TERME
(Provincia di Brescia)

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione
del suolo pubblico e di esposizione
pubblicitaria
e del canone mercatale**

Approvato con delibera di C.C. n. 17 del 28/04/2021

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario

Articolo 4 - Definizione dei Mezzi Pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. Nell'ambito del territorio comunale vengono determinate le seguenti tipologie e quantità degli impianti pubblicitari:
tipologie:
- tabelloni

- in caso di esaurimento degli spazi su tabelloni è data facoltà di affissioni su muri o palizzate
- quantità:
- n° 958 spazi (fogli 70x100)

impianti pubblici:

destinati ad affissioni di natura istituzionale, sociale, o comunque prive di rilevanza economica: n° 331 spazi (fogli 70x100)

destinati ad affissioni di natura commerciale: n° 627 spazi (fogli 70x100)

ovvero n° 180 spazi (fogli 100x140)

da attribuire a soggetti privati, diversi dall'eventuale concessionario del pubblico servizio, per affissioni dirette:

n° 30 tabelloni per l'affissione di manifesti funebri, esclusivamente nei giorni non lavorativi, individuati nelle seguenti zone:

via Virgilio, via Ubertosa, via Aria Libera, via Marconi, via Tagliamento, via Carducci, corso Italia, via Manifattura, via Colture, Sciano, via Umberto I (n° 2), via Argilla 8 (n° 2), via Silone, via F.lli Bandiera, (n° 2), via Ponte, via Mazzini, via Quarteroni, piazza Petrarca, via Albera, piazza Guadagnini, via Cappellini, piazzale Donatori di Sangue, via Cercovi, via Don Bassi, via Fucine, piazzetta Pellalepre, piazza Sant'Anna.

3. Si definisce “**insegna d'esercizio**” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria sia per luce indiretta
4. Si definisce “**preinsegna**” la scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia d'orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta
5. Si definisce “**sorgente luminosa**” qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
6. Si definisce “**cartello**” un manufatto bidimensionale supportato da un'ideale struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione d'altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta.
7. Si definisce “**striscione, locandina e stendardo**” l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie d'appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

8. Si definisce “**segno orizzontale reclamistico**” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
9. Si definisce “**impianto di pubblicità o propaganda**” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti sia d’attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna d’esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta.

Le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici e gli impianti di pubblicità o propaganda saranno indicati per brevità, con il termine “altri mezzi pubblicitari”.

Articolo 5 – Distanze in deroga al Codice della Strada

1. L’installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell’Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Fermi restando i divieti stabiliti dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada e succ. mod. (art. 51, 3° comma D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), il Comune dispone le seguenti deroghe relative alle distanze misurate per senso di marcia:

distanza minima da intersezione (metri)				
semaforizzata			non semaforizzata	
prima dell’intersezione		dopo l’intersezione	prima dell’intersezione	dopo l’intersezione
a	15	10	15	10
b	30	30	30	30

distanza minima da segnali di pericolo prescrizione e indicazione (metri)		
prima del cartello		dopo il cartello
a	15	10
b	30	30

Legenda:

a = cartelli, insegne di esercizio a bandiera e striscioni (artt. 6-10); b = locandine e stendardi e altre forme di pubblicità temporanea (art. 11).

Articolo 6 - Cartelli

1. I cartelli non devono superare la superficie massima di tre mq se posti perpendicolarmente alla carreggiata e sei mq se paralleli;
2. Altezza massima dell'impianto mt. 3,00 riferita alla banchina stradale;
3. Distanza dalla carreggiata: per strade con marciapiede il cartello dovrà essere posizionato oltre il limite esterno del marciapiede stesso e comunque a distanza non inferiore di 3 mt. dalla carreggiata e senza ingombro di suolo pubblico, per strade senza marciapiede a distanza non inferiore di mt. 3 dalla carreggiata e senza ingombro di suolo ad uso pubblico;
4. Distanza tra altri impianti pubblicitari comunque disposti rispetto alla carreggiata: mt. 30;
5. Distanze tra impianti perpendicolari e punti di tangenza delle curve ed imbocchi delle gallerie: mt. 100;
6. L'installazione è consentita esclusivamente all'interno dell'area di pertinenza dell'attività pubblicizzata ed è comunque vietata nei centri storici;
7. Nelle aree condominiali in presenza di più attività è consentita l'installazione di totem luminosi con altezza non superiore a mt. 4,00 e superficie massima di mq. 5,00, a condizione che prevedano lo spazio pubblicitario per tutte le attività presenti nel condominio;

Articolo 7- Insegne d'esercizio a bandiera

1. Le insegne d'esercizio non devono superare la superficie di 1,5 mq.;
2. E' consentito una sola insegna per ogni singola attività;
3. Non é consentita tale tipologia d'insegna d'esercizio nei centri storici (zone A degli antichi nuclei);
4. Non é ammesso l'aggetto su suolo pubblico o comunque soggetto a pubblico passaggio;
5. Distanza tra impianti perpendicolari e altri impianti pubblicitari analoghi comunque disposti rispetto alla carreggiata: mt. 15;

Articolo 8 - Insegne d'esercizio in aderenza alle facciate o parallele al Senso di marcia dei veicoli

1. Tali insegne d'esercizio non possono superare la superficie di 3 mq. singolarmente e di 6 mq. globalmente per ciascuna facciata del fabbricato. Qualora la superficie di facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq., è possibile incrementare, nel rispetto del decoro dell'edificio, la superficie singola e/o globale delle insegne d'esercizio poste in aderenza nella misura del 15% della superficie di facciata eccedente 100 mq., previo parere favorevole della Commissione per il Paesaggio;
2. Distanza dalla carreggiata per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli: per strade con marciapiede l'insegna d'esercizio dovrà essere posizionata oltre il limite esterno del marciapiede stesso e comunque a distanza non inferiore di 2 mt. dalla carreggiata e senza ingombro di suolo pubblico; per

- strade senza marciapiede a distanza non inferiore di mt. 2 dalla carreggiata, tale limitazione non si applica per le insegne poste in aderenza alle facciate d'edifici;
3. Nei centri storici é ammessa una superficie massima per ciascuna insegna di 1 mq. derogabile sino ad un massimo di 3 mq. relativamente a sedi d'attività con superficie utile superiore a 200 mq.;
 4. Nei centri storici é vietata l'installazione d'insegne d'esercizio luminose per luce propria;
 5. Nei centri storici l'insegna d'esercizio dovrà tassativamente essere posizionata in aderenza ai fabbricati e i materiali e le tinte dovranno essere scelti in conformità ai caratteri storico ambientali e architettonici degli edifici e dell'ambiente urbano circostante;
 6. Nei centri storici qualora l'insegna sia disegnata, con colori a tempera, direttamente sulla facciata è possibile derogare ai limiti di cui al comma tre sino ad un massimo di 4 mq.;
 7. Nei centri storici e comunque su tutti i fabbricati dal riconosciuto valore storico-testimoniale è vietato occultare elementi architettonici come inferriate, rostri, fregi, decori, portali ecc.;
 8. La sporgenza dell'insegna dal filo facciata non può superare i 15 cm;
 9. Per ogni attività è ammessa una targa o pannello, fissati sulla facciata del fabbricato lateralmente al vano di accesso all'attività stessa, anche illuminati purché non luminosi, di superficie non superiore a mq. 0,75 e con sporgenza tale da non creare restringimenti o ostacoli alla circolazione dei pedoni e veicoli. Per i centri storici dovrà essere ottenuto preventivo parere favorevole da parte della Commissione per il Paesaggio;
 10. Non é ammessa l'occupazione di suolo pubblico.
 11. Sono consentite dimensioni, tipologia e posizioni di installazioni in deroga previo parere favorevole della Commissione per il Paesaggio;
 12. Sugli edifici posti all'interno di aree classificate nel P.G.T. vigente come "D5 Zona commerciale adibita alla grande struttura di vendita", è consentita l'installazione di insegne sopra la copertura dell'edificio fino ad una superficie massima complessiva pari a mq. 110, purché ottengano preventivo parere favorevole della Commissione per il Paesaggio.

Articolo 9 - Preinsegne

1. Le preinsegne devono essere rettangolari con freccia incorporata dalle dimensioni di mt. 1,00 x 0,20. Si dovranno utilizzare unicamente i pali secondo la tipologia adottata su tutto il territorio comunale; è pertanto tassativamente vietato adoperare installazioni diverse (pali illuminazione, recinzioni, sostegni di segnali stradali, etc...);
2. é ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano uguali dimensioni;
3. L'individuazione dei punti ove installare i sostegni di cui al primo capoverso avverrà nell'osservanza delle distanze prescritte dal regolamento d'esecuzione ed attuazione del codice della Strada;
4. Il posizionamento dei punti ove installare i sostegni potrà avvenire a distanze diverse rispetto a quelle indicate nel regolamento d'esecuzione e d'attuazione del

Codice della Strada in corrispondenza d'intersezioni minori, qualora l'A.C. lo ritenga opportuno in considerazione di particolari ubicazioni dell'attività (zone con viabilità molto articolate).

Articolo 10 - Striscioni

1. L'esposizione di striscioni é ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazione e spettacoli da effettuarsi sul territorio comunale o per promuovere iniziative organizzate o patrocinate da altri Enti Pubblici ed é limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso;
2. Come mezzo di sostegno non si potranno utilizzare le alberature ed i pali della pubblica illuminazione;
3. Altezza dalla carreggiata: non inferiore a 5,10 mt. se installati sopra la stessa;
4. Distanza tra impianti perpendicolari ed altri impianti pubblicitari: non inferiore a mt 12,50;
5. Distanze tra impianti perpendicolari e punti di tangenza delle curve: mt. 100;
6. E' vietata l'installazione nei centri storici;

Articolo 11 - Locandine e stendardi e altre forme di pubblicità temporanea

1. L'esposizione di locandine, stendardi e d'altre forme di pubblicità temporanea é ammessa per la promozione di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio d'iniziative commerciali ed é limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa cui si riferisce, oltre che la settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso.
2. Dimensione : superficie non superiore a 1,5 mq;
3. Distanza tra altri impianti pubblicitari: non inferiore a mt 12,50;
4. E' vietata l'apposizione sui bordi dei marciapiedi, sui pali dell'illuminazione pubblica, sulle recinzioni di cantiere, sui cigli stradali e sui muri in generale;
5. Per le distanze non specificate vale quanto espresso negli artt. 2 e 3;

Articolo 12. - Pubblicità in Cantieri Edili

1. Salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio la pubblicità che è effettuata nei cantieri edili e che è rimossa al cessare delle opere e comunque entro il termine di validità del titolo autorizzativo per l'esecuzione delle stesse, deve riferirsi ad attività che intervengono a qualsiasi titolo nell'intervento edilizio in corso di realizzazione.
2. Tale pubblicità deve essere effettuata con cartelli non luminosi.
3. Possono essere fissati sui ponteggi, sulle facciate e nell'area di pertinenza del cantiere;
4. Per le distanze e le dimensioni non specificate vale quanto espresso negli artt. 2 e 3;

5. Alla domanda dovrà essere allegata copia della concessione edilizia o altro titolo autorizzativo.

Articolo 13 - Arredi Urbani

1. Non sono ammesse paline e pensiline di fermate autobus e transenne o altre forme d'arredo urbano recanti spazi pubblicitari.
2. Le fermate degli autobus saranno individuate da apposite indicazioni poste in essere su sostegni da apporsi a cura dell'Amministrazione Comunale.
3. Sullo stesso sostegno troveranno posto le indicazioni di tutti i servizi svolti.

Articolo 14 - Opere minori non soggette ad autorizzazione ma a dichiarazione al gestore del Servizio

1. Installazione di scritte adesive e manifesti sulle vetrine, porte o finestre;
2. Messaggi pubblicitari all'interno dei locali e visibili da luoghi pubblici;
3. Insegne ed altri mezzi pubblicitari da installarsi all'interno di luoghi privati ma con accesso di pubblico (ad esempio le gallerie dei supermercati);
4. Targhe (non luminose) di studi fino alla dimensione massima di 900 cmq., tali targhe non dovranno:
 - contenere messaggi pubblicitari ma unicamente il nome e cognome del professionista o studio professionale, numero telefonico, orario d'apertura, titoli di studio, titoli accademici, specializzazioni,
 - essere affisse sui portali in pietra o danneggiare eventuali decorazioni esistenti;
 - sporgere su suolo pubblico;
5. Cartelli affittasi/vendesi dalle dimensioni massime di cm. 50 x 30 purché posizionati aderenti alla facciata del fabbricato;
6. Scritte su tende;
7. La modifica del messaggio pubblicitario riportato su insegne o cartelli già autorizzati in precedenza. La modifica non dovrà comportare variazioni delle dimensioni e della tipologia dell'impianto pubblicitario, in particolare se l'impianto pubblicitario è visibile dalla strada, dovranno essere rispettate le limitazioni imposte dal presente regolamento per quanto riguarda colori e forme utilizzati.

Articolo 15- Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne d'esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi il 3% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie d'accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne d'esercizio e degli altri mezzi pubblicitari

sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.

2. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione d'altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 1 mq. per ogni servizio prestato.
3. In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del presente regolamento.

Articolo 16 - Caratteristiche dei cartelli, delle insegne d'esercizio e degli altri mezzi pubblicitari

1. I cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le preinsegne devono essere realizzate in alluminio semicrudo viterie inox.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Non sono comunque ammesse strutture sovradimensionate.
3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste devono essere documentati prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'art. 23, comma 4, del Codice della Strada.
4. I cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale, in particolare è fatto divieto assumere la sagoma circolare o triangolare per i cartelli e le insegne d'esercizio.
5. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne d'esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.
6. Le preinsegne dovranno essere realizzate con sfondo nero e scritte gialle e potranno essere personalizzate con logo.
7. Il posizionamento di tutti i mezzi pubblicitari sulle parti comuni dell'edificio come individuate dall'art 1117 del codice civile è soggetto ad approvazione dell'assemblea condominiale mediante relativa deliberazione. In sostituzione dell'approvazione dell'assemblea condominiale verrà tenuto valido l'assenso dell'Amministratore Condominiale.
8. Nello stesso edificio è obbligo utilizzare tipologie omogenee per lo stesso genere di mezzo pubblicitario. Per gli edifici condominiali, la tipologia dovrà essere oggetto d'apposita deliberazione dell'Assemblea Condominiale.

Articolo 17 - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi

1. Fatta salva la sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per

luce propria e per luce indiretta, posti nei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove né è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né d'intensità luminosa tale da provocare abbagliamento.

2. La croce rossa o verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.
3. Allo scopo di evitare confusione con le segnalazioni stradali, le insegne luminose non potranno far uso dei colori rosso, verde e giallo in corrispondenza delle intersezioni, con particolare riguardo a quelle regolate da impianto semaforico.
4. E' vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.
5. E' vietata la collocazione di qualsiasi genere di mezzo pubblicitario luminoso per luce propria nei centri storici (zona A degli antichi nuclei).

Articolo 18 - Ubicazioni vietate

1. Il posizionamento dei cartelli e d'altri mezzi pubblicitari è vietato:
 - In corrispondenza delle intersezioni, ad eccezione delle insegne d'esercizio poste in aderenza alle facciate;
 - Lungo le curve come definite dall'art. 3, comma 1, punto 20), del codice della strada e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 - Sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45 gradi;
 - Sui ponti e sottoponti;
 - Su cavalcavia stradali e loro rampe;
 - Sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;
 - Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o d'edifici o di luoghi d'interesse storico o artistico.
2. Inoltre è vietato apporre:
 - Ogni tipo di mezzo pubblicitario al disopra delle strutture terminali delle fronti degli edifici e addossate alle strutture di copertura degli stessi ad esclusione delle zone D5.
 - Ogni tipo di mezzo pubblicitario su ogni genere di segnale stradale (segnali verticali, orizzontali, luminosi e attrezzature complementari), nonché sul retro degli stessi e sul loro sostegno;

Articolo 19 - Autorizzazioni

1. La collocazione di cartelli e d'altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale nel rispetto delle presenti norme, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra

strada appartenente ad ente diverso l'autorizzazione é subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo.

2. Il soggetto interessato al rilascio di un'autorizzazione per l'installazione di cartelli, d'insegne d'esercizio o d'altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda all'Amministrazione, allegando, oltre alla documentazione eventualmente individuata negli specifici articoli del presente regolamento, un'autodichiarazione, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, con la quale si attesti che il manufatto che s'intende collocare é stato calcolato e realizzato e sar  posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilit . Alla domanda da redigere su apposito modello a disposizione presso l'ufficio competente e pubblicato sul sito comunale deve essere allegato un bozzetto del messaggio da esporre e una planimetria in congrua scala ove sono riportati gli elementi necessari per una prima valutazione della domanda idonei alla verifica del rispetto delle distanze minime e l'osservanza dei divieti di cui al presente regolamento. Possono essere allegati anche pi  bozzetti, precisando il tempo d'esposizione previsto per ciascuno di essi, che, comunque, non pu  essere inferiore a tre mesi. Se la domanda   relativa a cartelli, insegne d'esercizio o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.
3. L'ufficio competente entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato.
4. L'autorizzazione all'installazione di cartelli, insegne d'esercizio o altri mezzi pubblicitari ha validit  per un periodo di cinque anni ed alla scadenza   tacitamente rinnovata purch  il titolare dell'autorizzazione ne verifichi la conformit  rispetto al regolamento vigente al momento della scadenza. In caso di non conformit  il titolare dell'autorizzazione dovr  rimuovere il mezzo pubblicitario e presentare nuova richiesta di installazione in conformit  al regolamento stesso. L'autorizzazione   intestata al soggetto richiedente.
5. Le richieste d'autorizzazione ad installare mezzi pubblicitari temporanei e relativi a promozioni pubblicitarie d'attivit  commerciali, manifestazioni e spettacoli, dovranno essere presentate almeno venti giorni prima dello svolgersi della promozione o della manifestazione.

Articolo 20 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - Verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne d'esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - Effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - Adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - Procedere alla rimozione ivi compreso il relativo sostegno e la fondazione nonch  al ripristino dello stato originario dei luoghi, nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o d'insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.
2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro

ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado d'aderenza delle superfici stradali.

Articolo 21 - Targhette d'identificazione

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- Amministrazione rilasciante;
- Soggetto titolare;
- Numero dell'autorizzazione;
- Ubicazione del punto d'installazione;
- Data di scadenza.

2. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti siano riportati con scritte a carattere indelebile.

3. La targhetta o la scritta di cui al comma 1) devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

Articolo 22 - Vigilanza

1. L'Amministrazione vigila, per mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne d'esercizio e degli altri mezzi pubblicitari oltreché sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

2. Qualunque inadempienza sia rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata per mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine previsto dagli articoli 23 e 211 del Codice della Strada. Decorso tale termine l'Amministrazione, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, dal soggetto, provvede alla rimozione d'ufficio con facoltà di rivalsa per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

3. La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all'articolo 12, comma 1 del codice della strada, il quale trasmette le proprie segnalazioni all'Amministrazione per i provvedimenti di competenza.

4. Limitatamente al disposto dell'articolo 23, del codice della strada la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'ambiente e dei beni culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'Amministrazione per i provvedimenti di competenza.

5. Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici variati senza autorizzazione, devono essere rimossi entro gli otto giorni successivi alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso d'inottemperanza si procede d'ufficio con facoltà di rivalsa per le spese sul soggetto titolare.

6. Tutti i messaggi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine d'otto giorni dalla diffida pervenuta. In caso d'inottemperanza si procede d'ufficio con facoltà di rivalsa per le spese sul soggetto titolare.

Articolo 23- Adattamenti delle forme di pubblicità esistenti all'entrata in vigore del regolamento

1. I cartelli o i mezzi pubblicitari installati sulla base d'autorizzazioni in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, al momento della scadenza delle autorizzazioni stesse, devono essere adeguati, previa nuova richiesta, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione.

Articolo 24- Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 25- Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 26- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 27- Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 28- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
3. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 29- Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a

disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Tributi o, in caso di affidamento a terzi, ad analogo ufficio del Concessionario, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 30- Pagamento del canone

1. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 300,00, può essere corrisposta in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
2. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
3. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.
4. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti, per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie ed altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relativi ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 31- Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.

4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso di interesse legale vigente¹

Articolo 32- Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30%² del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi tasso di interesse legale vigente³
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento⁴;
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.⁵

Articolo 33- Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il

¹ Si ritiene possibile regolamentare un tasso d'interesse maggiorato, sulla base dei criteri generali di cui all'art.1, comma 165, della legge n. 296 del 2006.

² L'art. 1, comma 821, lett. h), della legge n. 160 del 2020, sembra prevedere una sanzione minima pari al canone dovuto, quindi del 100%. Tuttavia, si ritiene che il Comune possa prevedere una sanzione più favorevole per le ipotesi di omesso, parziale o tardivo versamento, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997, che autorizza l'intervento regolamentare anche per le entrate diverse da quelle tributarie. La misura del 30% sembra ragionevole anche al fine di incentivare le regolarizzazioni tardive.

³ Si ritiene possibile regolamentare un tasso d'interesse maggiorato, sulla base dei criteri generali di cui all'art.1, comma 165, della legge n. 296 del 2006.

⁴ Per quanto previsto dall'art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160 del 2020.

⁵ Se approvato dall'ente.

messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 34- Mezzi pubblicitari vari

1. Per le esposizioni pubblicitarie effettuate con palloni frenati e simili, si applica la tariffa giornaliera standard calcolata in base metri quadrati complessivi del mezzo pubblicitario.
2. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuati tramite lancio e/o distribuzione a mano o su autovetture di volantini o altro materiale pubblicitario è vietata.
3. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuati tramite la pubblicità sonora è vietata.
4. La pubblicità sonora, è consentita unicamente per la diffusione di messaggi di pubblico interesse disposti dall'Autorità di pubblica sicurezza o dal Sindaco.
5. La pubblicità fonica itinerante o su postazione fissa, inoltre, è consentita a candidati a cariche pubbliche per tutto il tempo della campagna elettorale, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00, previa specifica autorizzazione.

Articolo 35- Riduzioni⁶

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 36- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;

⁶ Il Comune può riprodurre tutte le riduzioni presenti nel regolamento sull'imposta (o canone) di pubblicità vigente nel 2020.

- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;⁷
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Articolo 37- Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione

Articolo 38 Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Darfo Boario Terme costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

⁷ Si rammenta che la pubblicità esente non è tutta la pubblicità comunque presente nell'impianto sportivo, ma solo quella riferita alla stessa società o associazione sportiva. Sul punto si veda Cass. n. 2184/2020.

Articolo 39- Impianti privati per affissioni dirette

- 1) La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
- 2) La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 40 – Modalità delle pubbliche affissioni

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo di prenotazione e con le modalità indicate dall'ufficio affissioni secondo i seguenti criteri:
 - a. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta e contestuale pagamento del canone che è annotato in apposito registro, anche elettronico, in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata che potrà essere posticipata fino a sette giorni qualora vi sia ancora la disponibilità di spazi e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con nessun obbligo di restituzione del canone versato;
 - b. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio affissioni mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi;
 - c. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, l'ufficio affissioni ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente;
 - d. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione;
 - e. Nei casi di cui alle lettere c) e d) il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico richiedendo il rimborso delle somme pagate;
 - f. Il committente può richiedere, una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi;
 - g. L'ufficio affissioni non ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, ovvero per cause non a lui imputabili, ma nell'eventualità deve mantenere a disposizione del richiedente i relativi spazi;
 - h. Per l'esecuzione urgente del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, oltre al canone dovuto è applicato un canone per diritto di urgenza pari al 20% del canone calcolato per i manifesti, che comunque non può essere inferiore ad Euro 35,00 per ciascuna commissione;
 - i. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le norme del presente regolamento in quanto applicabili.

Articolo 41- Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019⁸, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 42 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 43- Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;

Articolo 44- Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni⁹:

⁸ La legge n. 160 del 2019 non prevede tariffe specifiche per il diritto sulle pubbliche affissioni, pertanto occorre determinarle partendo dalla tariffa standard.

⁹ Il Comune può introdurre ulteriori esenzioni.

- a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Darfo Boario Terme e il cui contenuto, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 45- Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari se adottato.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 46– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio¹⁰.

Articolo 47- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi¹¹.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

¹⁰ Il comma 819, lett. a), della legge n. 160 del 2019, non ripropone quanto previsto dall'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, tuttavia si ritiene che l'occupazione di dette aree comporta comunque una sottrazione della superficie occupata all'uso pubblico cui la stessa è destinata, giustificando così l'applicazione del canone (cfr. Cass. ss. uu. n. 158/1999).

¹¹ O ad altro ufficio, in funzione dell'organizzazione dell'ente, come ufficio Patrimonio, ufficio Commercio o Polizia Locale.

Articolo 48- Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno¹².
 - c) si considerano comunque temporanee le occupazioni riferite a lavori edili
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 49- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 50- Domanda di occupazione

1. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è soggetta ad apposita preventiva concessione/autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.
2. Le istanze intese ad ottenere la concessione / autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico devono essere indirizzate in modalità telematica – allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) il cui link è rintracciabile sul sito istituzionale del Comune – compilando i modelli ivi presenti ed allegando tutti i documenti richiesti.
3. Nel caso in cui il richiedente, titolare di precedente concessione per occupazione di suolo pubblico di qualunque tipologia, risulti non aver ottemperato al pagamento dei

¹² Sulla distinzione tra occupazione permanente e temporanea, si veda, da ultimo, Cass. n. 13332/2020.

canoni dovuti, la nuova richiesta non può essere accolta sino all'avvenuto versamento degli importi dovuti.

4. Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati richiesti dalla procedura rintracciata presso il SUAP. Qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività che comportino specifiche autorizzazioni, il richiedente deve dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni medesime allegandole nella suddetta procedura. Il concessionario si dovrà altresì munire di eventuali altre autorizzazioni o concessioni previste da normative o Regolamenti vigenti.
5. La domanda deve essere presentata:
 - a) almeno 15 giorni prima della data in cui s'intende iniziare l'occupazione per le occupazioni temporanee;
 - b) almeno 60 giorni prima della data in cui s'intende iniziare l'occupazione per le occupazioni permanenti.
6. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.
7. Non è richiesta la domanda:
 - a) per le occupazioni realizzate dagli operatori commerciali su aree pubbliche che occupano posti del mercato rimasti disponibili giornalmente (spuntisti). Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo;
 - b) per le occupazioni effettuate da autoveicoli negli appositi spazi adibiti dal Comune a parcheggio a pagamento

Articolo 51- Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Il rilascio delle concessioni /autorizzazioni contemplate dal presente regolamento, fatto salvo quanto indicato nei commi successivi, competono al Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).
2. Il termine di conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 241 del 1990, è di 90 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda all'ufficio protocollo.
3. Le autorizzazioni rilasciate dall'ufficio commercio relative a mercati, fiere, parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno, ecc., funzionano anche come autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico.
4. Le autorizzazioni rilasciate dall'ufficio tecnico relative a tagli e manomissione del suolo pubblico, occupazione di soprasuolo e sottosuolo pubblico con condutture e cavi, ecc., funzionano anche come autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico.
5. Le concessioni / autorizzazioni non devono contrastare con il codice della strada e con l'ordine pubblico, per tale motivo nell'istruttoria della pratica deve essere acquisito il parere del comando della polizia locale.
6. Il provvedimento di concessione / autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- a) il tipo ed ubicazione dell'occupazione;
 - b) la misura esatta dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) la durata dell'occupazione ed uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d) gli adempimenti ed obblighi del concessionario, compresa la scadenza di versamento del primo canone;
 - e) la misura del deposito cauzionale, se richiesto.
7. Per quanto riguarda le concessioni / autorizzazioni relative alle occupazioni rilasciate dall'ufficio commercio e dall'ufficio tecnico, questi devono trasmettere copia dell'atto all'ufficio tributi, al fine della quantificazione e della riscossione del canone.
8. Con il rilascio della concessione / autorizzazione il funzionario responsabile può imporre il versamento di un deposito cauzionale, o di una fideiussione bancaria o assicurativa nei seguenti casi:
- Se l'occupazione comporta manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - Se dall'occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio comunale;
 - Ogni qualvolta particolari motivi e circostanze lo giustifichino.
9. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dal responsabile del servizio competente al rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 52- Obblighi del concessionario

- 1) Le concessioni / autorizzazioni s'intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.
- 2) Il concessionario, oltre a dover osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché a rispettare tutte le prescrizioni contenute nell'atto di concessione / autorizzazione, ha l'obbligo:
- a. di provvedere al pagamento del canone alle scadenze stabilite;
 - b. di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;
 - c. di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
 - d. di occupare il suolo pubblico esclusivamente con quanto indicato nell'autorizzazione e svolgervi solo le attività esplicitate nell'autorizzazione stessa;
 - e. di provvedere, a proprie spese e cura, ad eseguire tutti i lavori necessari per il ripristino dello spazio occupato che dovrà essere restituito alla scadenza dell'autorizzazione come era in origine. In mancanza, vi provvede l'amministrazione comunale con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione prestata;
 - f. di comunicare entro 30 giorni eventuali variazioni anagrafiche della ragione sociale o di altri dati riportati nella concessione / autorizzazione.
- 3) Il titolare della concessione / autorizzazione assume ogni responsabilità per eventuali danni al Comune o a terzi derivanti dall'occupazione.

Articolo 53- Rinuncia alla concessione/autorizzazione

1. Il titolare dell'atto di concessione / autorizzazione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta all'ufficio tributi. Nella comunicazione deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione / autorizzazione.
2. Nel caso in cui la comunicazione di rinuncia, di cui al comma 1, avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nella concessione / autorizzazione, si provvederà al rimborso del canone, senza interessi, e dell'eventuale deposito cauzionale già versato, a condizione che contestualmente alla comunicazione di rinuncia sia restituito l'originale della concessione / autorizzazione.

Articolo 54- Subingresso nella concessione / autorizzazione.

1. Se il titolare della concessione / autorizzazione vuole trasferire ad altri la gestione dell'attività o la proprietà del bene in relazione al quale è stata rilasciata la concessione, deve darne comunicazione allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), che, ove nulla osti, provvede ad aggiornare l'intestazione della concessione ed a comunicare la variazione all'Ufficio Tributi.
2. In caso di morte del titolare della concessione / autorizzazione gli eredi subentrano nel godimento della concessione stessa, ma, entro 90 giorni dalla data del decesso devono darne comunicazione allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) che, ove nulla osti, provvede ad aggiornare l'intestazione dell'atto di concessione/autorizzazione ed a comunicare la variazione all'Ufficio Tributi.

Articolo 55- Decadenza

1. La concessione / autorizzazione perde automaticamente efficacia, senza che occorra uno specifico atto di revoca, dal giorno in cui si verificano gli eventi di seguito indicati;
 - a) Morte o sopravvenuta incapacità della persona fisica titolare della concessione, o estinzione della persona giuridica, sempre che non si verifichi quanto prescritto nell'art. precedente.
 - b) Sentenza dichiarativa di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, a meno che sia consentito l'esercizio provvisorio dell'attività e che il curatore o il liquidatore abbia richiesto la prosecuzione dell'occupazione già concessa entro 30 giorni dalla sentenza.
2. Sono cause di decadenza della concessione / autorizzazione:
 - a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nella concessione / autorizzazione;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamenti in materia di occupazione dei suoli;
 - c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione;
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data prevista di inizio dell'occupazione, nel caso di occupazione permanente e nei 10 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;

3. Per il periodo successivo alla perdita di efficacia o alla dichiarata decadenza il canone già assolto non sarà restituito.
4. La perdita di efficacia e la decadenza di cui al presente articolo non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativo al periodo di effettiva occupazione.
5. La Polizia Locale trasmette senza indugio copia dei verbali di constatazione delle violazioni, trasgressioni ed omissioni previste nel presente articolo, all'ufficio che ha rilasciato il provvedimento di concessione / autorizzazione, il quale, dopo la seconda constatazione, nel caso che sia rilevante la recidiva, dispone, con provvedimento del responsabile del servizio, la decadenza.

Articolo 56- Decadenza casi particolari

1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo precedente non si applicano ai titolari di concessione per l'occupazione dei posteggi ai mercati comunali.
2. Il mancato pagamento del canone o di una rata di esso, entro 30 giorni dalla scadenza prescritta, comporterà per l'operatore del mercato l'interdizione alle aree mercatali; per accedere al mercato l'operatore dovrà esibire la ricevuta di versamento agli Agenti di Polizia Locale addetti alla vigilanza.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai venditori ambulanti, ai produttori agricoli e agli espositori che partecipano alla fiera di S. Faustino e a tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche.

Articolo 57- Modifica, sospensione, revoca , rimozione e diniego della concessione / autorizzazione

1. Il Comune può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento e a suo giudizio insindacabile, il provvedimento di concessione/autorizzazione rilasciato, imponendo nuove condizioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. Per motivi di pubblica utilità può essere ordinata al concessionario una breve rimozione temporanea (massimo 7 giorni) delle attrezzature utilizzate per l'occupazione, senza che il concessionario stesso possa avanzare pretese ed, altresì, senza obbligo da parte del Comune di restituzione del canone riscosso. In caso di inadempienza, entro il termine concesso, il funzionario cui compete il rilascio della concessione dispone la rimozione coattiva con spese a carico dell'occupante.
3. Il mancato rispetto, per due volte nell'arco di dodici mesi, delle prescrizioni e clausole contenute nell'atto di concessione, comporta la sospensione fino a 15 giorni della concessione stessa. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva, dopo l'applicazione della sospensione, il funzionario cui compete il rilascio della concessione dispone la revoca della stessa anche nel caso in cui il contravventore abbia versato la sanzione amministrativa comminata.

4. Le concessioni / autorizzazioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblici servizi.
5. La sospensione temporanea della concessione per motivi di interesse pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone, e al conseguente rimborso, in misura proporzionale alla durata della sospensione medesima.
6. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone di concessione pagato in anticipo, senza interessi, esclusa qualsiasi altra indennità.
7. Il mancato versamento del canone comporta la revoca della concessione nel caso in cui il pagamento non avvenga entro 15 giorni dal ricevimento di una comunicazione di diffida, successiva all'esperimento delle procedure di cui all'art. 28 comma 1. E' a carico del concessionario l'onere di presentare al settore che ha emesso la diffida la ricevuta dell'avvenuto pagamento entro il predetto termine.
8. Nel caso in cui le strutture o attrezzature oggetto di concessione risultino modificate, disordinate ovvero lo stato di degrado a causa di omessa manutenzione od uso improprio delle stesse, con provvedimento del funzionario cui compete il rilascio della concessione, è disposta la rimozione delle attrezzature collocate. In mancanza della rimozione il funzionario predetto dispone la rimozione coattiva con spese a carico dell'occupante.
9. Nel caso in cui il richiedente presenti una domanda di concessione / autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per periodi precedenti risulti non aver effettuato il pagamento del canone, la concessione non può essere rilasciata fino a quando lo stesso non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto, unitamente alle sanzioni, indennità ed interessi previsti.
10. La concessione / autorizzazione può essere negata per motivi di interesse pubblico, per contrasto con disposizioni di legge o regolamenti nonché per eventuali prescrizioni, in particolare sotto il profilo del decoro, della viabilità e della sicurezza. A tal fine, la Giunta Comunale può individuare con deliberazione le aree che non possono costituire oggetto di concessione / autorizzazione.

Articolo 58- Convenzioni

1. Per determinati tipi di occupazioni o per aree e spazi pubblici o di uso pubblico ben definiti, nei quali, per le specifiche caratteristiche del tipo di occupazione o delle particolarità dell'area stessa, le modalità di occupazione siano difficilmente classificabili o quantificabili, oppure vi siano particolari situazioni di interesse pubblico, le occupazioni possono essere disciplinate con apposite convenzioni, affidandone la gestione ad altri soggetti; in tali casi il canone è determinato nella convenzione stessa.

Articolo 59- Occupazioni d'urgenza

1. Sono ammesse le occupazioni, prima del conseguimento del formale provvedimento di concessione / autorizzazione, soltanto in circostanze di estrema urgenza nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori.
2. In tale caso l'interessato deve presentare comunicazione scritta dell'avvenuta occupazione al Comando di Polizia Locale entro e non oltre le ore 12.00 del primo

giorno lavorativo successivo. Il medesimo, entro le successive 48 ore, deve presentare domanda allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) il quale provvederà a rilasciare il provvedimento di concessione in sanatoria.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione, si fa rinvio a quanto disposto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.
4. La mancata comunicazione o l'accertata inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 32, del presente Regolamento per le occupazioni abusive, con l'obbligo dell'immediato sgombero dell'area illegittimamente occupata.

Articolo 60- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione / autorizzazione comunale sono considerate abusive e le medesime sono comunque soggette al pagamento del canone.
2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione/autorizzazione;
 - b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione, ovvero quando questa sia revocata o dichiarata decaduta o estinta.
3. In tutti i casi di occupazione abusiva, il funzionario dell'ufficio competente al rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, assegnando agli occupanti di fatto un termine, rapportato all'entità delle opere da rimuovere.
4. In caso di mancato adempimento entro il termine assegnato, il Comune provvede d'ufficio alla rimozione addebitando le spese agli occupanti di fatto.
5. Fermo restando che il pagamento del canone e delle sanzioni non sana l'irregolarità dell'occupazione, l'occupante di fatto è responsabile per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione.
6. Il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede il funzionario dell'ufficio tributi dandone notizia all'interessato, mediante apposito avviso di contestazione, nei tempi e modalità previste dall'art. 30 del presente regolamento.

Articolo 61- Autorizzazioni ai lavori

1. In caso di lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori rilasciata dall'Ufficio Tecnico, funge anche da concessione/autorizzazione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico e potrà essere rilasciata solo previo pagamento del relativo canone, se dovuto calcolato dall'Ufficio Tributi.

Articolo 62- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari¹³;
 - c) durata dell'occupazione;
3. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.
4. Per le occupazioni temporanee con autoveicoli su aree destinate dal Comune a pubblico parcheggio e gestite direttamente, il canone è stabilito a tempo (ora e/o frazioni d'ora) ed è assolto utilizzando gli appositi apparecchi (parcometri).

Articolo 63- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie di cui all'allegato A
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 64- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe giornaliere.

Articolo 65- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari¹⁴, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo

¹³ La misura in metri lineari è necessaria per la quantificazione delle occupazioni del sottosuolo realizzata con cavi e condutture da società diverse da quelle che erogano i servizi all'utenza finale. Sul punto si veda Cass. n. 23257/2020.

¹⁴ In realtà la normativa non contempla i metri lineari, ma questi sono necessari per le occupazioni con condutture, diverse dai servizi in rete.

precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

5. La superficie eccedente i mille metri quadrati, per le occupazioni sia permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10 per cento.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
8. Per le occupazioni con apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica (quali, ad esempio, i distributori di bevande, latte fresco, dolciumi, parafarmaci e simili anche se aggettanti dai prospetti degli edifici) è dovuto un canone annuale sulla base della tariffa approvata dalla Giunta Comunale graduata in relazione alla dimensione ed alla via in cui sono situati gli impianti.
9. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla lunghezza dell'impianto.
10. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di 115. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82^{16 17}.

¹⁵ La tariffa è di € 1,50 per i Comuni fino a 20.000 abitanti.

¹⁶ Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

¹⁷ Le modalità di assoggettamento sono state riformulate dall'art. 1, comma 848, legge n. 178/2020.

Articolo 66- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione¹⁸

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento¹⁹;
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
 - per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 67- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto²⁰.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

¹⁸ La normativa non si occupa in modo espresso degli impianti di telefonia, ma molti Comuni hanno comunque ritenuto di regolamentare il caso. Quello proposto è l'articolo presente nel regolamento di un Comune capoluogo. Il tema va comunque approfondito tenendo conto dell'evoluzione della normativa di settore (si veda Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 3467 del 3 giugno 2020).

In generale, si osserva che la giurisprudenza ha legittimato l'incremento significativo delle tariffe per questa particolare tipologia di occupazione (cfr. Tar Friuli Venezia, sentenza n. 525 del 15 luglio 2010)

¹⁹ Sulla possibilità di incrementare significativamente le tariffe della Cosap per le antenne di telefonia, si veda Tar Friuli Venezia, sentenza n. 525 del 15 luglio 2010.

²⁰ Si veda Cassazione, sezioni unite, sentenza 7 maggio 2020, n. 8628.

Articolo 68- Riduzioni e Maggiorazioni

1. Per le occupazioni temporanee sono previste le seguenti riduzioni:
 - a) Occupazione temporanea generica da 16 e fino a 30 giorni: tariffa ridotta del 20 per cento;
 - b) Occupazione temporanea generica oltre i 30 giorni: tariffa ridotta del 50 per cento;
 - c) Occupazione da parte di venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto: tariffa ridotta del 50 per cento. La riduzione è cumulabile con quelle di cui alle lettere a e b;
 - d) Occupazione da parte di partiti politici riconosciuti²¹, Gruppi presenti in consiglio comunale, Liste civiche comunali, Onlus, Associazioni senza scopo di lucro, (sportive/culturali/sociali/di ricerca, ecc..) legalmente riconosciute, Parrocchie e Oratori del comune, tariffa ridotta dell'80 per cento;
 - e) Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti, dello spettacolo viaggiante, la tariffa ordinaria è ridotta rispettivamente dell'80 per cento e del 50 per cento. La riduzione è con quelle di cui alle lettere a e b.
 - f) Per i mercati settimanali con occupazione dell'area dalle ore 07,00 alle ore 13,00 la tariffa è ridotta rispettivamente del 15 per cento, del 20 per cento e del 50 per cento. La riduzione è cumulabile con quella di cui alla lettera b.
2. Per le occupazioni temporanee sono previste le seguenti maggiorazioni:
 - a) La tariffa temporanea relativa a venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto durante la fiera di S. Faustino è aumentata del 100 per cento;
 - b) La tariffa temporanea relativa ad espositori durante la fiera di S. Faustino è aumentata del 50 per cento;
 - c) Per le occupazioni temporanee effettuate mediante impianti pubblicitari sono previste le seguenti maggiorazioni:
 - Occupazioni superiori ai 12 e fino a 24 mesi canone maggiorato del 25 per cento;
 - Occupazioni superiori ai 24 e fino a 36 mesi canone maggiorato del 50 per cento

Articolo 69- Esenzioni²²

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità e le aste delle bandiere
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;

²¹ Partiti presenti nel Parlamento Nazionale, nel Consiglio della Regione Lombardia, nel Consiglio Provinciale di Brescia e nel Consiglio Comunale di Darfo Boario Terme

²² L'articolo propone le esenzioni previste dal comma 833 della legge n. 160 del 2020, e le principali esenzioni regolate facoltativamente dai Comuni.

- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- i) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti²³;
- j) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
- k) passi carrabili²⁴;
- l) vasche biologiche;
- m) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
- n) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- o) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
- p) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- q) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
- r) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- s) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- t) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- u) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento.
- v) Le occupazioni effettuate per l'attività edilizia, limitatamente ai primi 45 giorni, nei centri storici. Per l'individuazione delle aree esenti si fa riferimento alla perimetrazione della zona "A degli antichi nuclei" come previsto nel PGT vigente.

2. Sono inoltre escluse dal canone e non necessitano dell'autorizzazione di cui al presente regolamento le seguenti occupazioni:

- a) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune solo per la parte di suolo pubblico su cui insistono i lavori;
- b) le occupazioni di suolo con fiori, piante ornamentali e simili all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali effettuate in occasione *di festività o ricorrenze civili e religiose*;
- c) le occupazioni per commercio ambulante itinerante per soste fino a 60 minuti;

²³ Si veda, art. 1, comma 832, lett. b), legge n. 160 del 2019. Formulazione in alternativa alla riduzione prevista nel precedente articolo.

²⁴ Facoltativo, rimane ferma la possibilità per i Comuni di disporre l'esenzione per i passi carrabili.

- d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde pubblico (es. potatura di alberi);
 - e) le occupazioni effettuate dal Comune per manifestazioni gestite direttamente;
 - f) le occupazioni previste dalla Giunta Comunale, come esenti, nell'ambito di specifici programmi di valorizzazione o di intrattenimento;
 - g) le occupazioni effettuate per iniziative e manifestazioni promosse o patrocinate dal comune, *purché non prevedano l'accesso a pagamento*. L'atto di concessione del patrocinio sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. Copia dell'atto amministrativo di concessione del Patrocinio deve essere trasmessa all'ufficio tributi.
3. Non hanno diritto all'esenzione le attività commerciali esercitate all'interno delle iniziative di cui al comma 2 lettere e – f – g con esclusione delle associazioni, regolarmente istituite, che hanno lo scopo di promuovere prodotti locali, tipici, nazionali e europei, invitate appositamente dall'amministrazione comunale. ²⁵

Articolo 70- Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 300,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 71- Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee, il responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) rilascia l'autorizzazione la cui validità decorrerà solo dopo l'avvenuto versamento del canone in essa quantificato.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 300,00²⁶; l'autorizzazione decade in caso di mancato rispetto del versamento alle scadenze indicate.

²⁵ Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 05.05.2010

²⁶ O altro importo individuato dall'ente.

3. In caso di rateizzazione il saldo del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 72 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.²⁷
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 73- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi²⁸ nella misura del tasso di interesse legale vigente

Articolo 74- Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30%²⁹ del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi ³⁰ calcolati al tasso di interesse legale vigente;
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento³¹.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per

²⁷ Se approvato dall'ente.

²⁸ Si ritiene possibile regolamentare un tasso d'interesse maggiorato, sulla base dei criteri generali di cui all'art.1, comma 165, della legge n. 296 del 2006.

²⁹ L'art. 1, comma 821, lett. h), della legge n. 160 del 2020, sembra prevedere una sanzione minima pari al canone dovuto, quindi del 100%. Tuttavia, si ritiene che il Comune possa prevedere una sanzione più favorevole per le ipotesi di omesso, parziale o tardivo versamento, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997, che autorizza l'intervento regolamentare anche per le entrate diverse da quelle tributarie.

³⁰ Si ritiene possibile regolamentare un tasso d'interesse maggiorato, sulla base dei criteri generali di cui all'art.1, comma 165, della legge n. 296 del 2006.

³¹ Per quanto previsto dall'art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160 del 2020.

l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.³²

Articolo 75- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00³³.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 76– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Poiché il Comune di Darfo Boario Terme ha una popolazione superiore a 10.000 abitanti, ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 77- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi³⁴.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 78 – Domanda di occupazione

Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale adottato dal Consiglio Comunale con atto n.60 del 18/10/2017, per quanto non incompatibile con il presente regolamento.

³² Se approvato dall'ente.

³³ O altro importo individuato dall'ente.

³⁴ O ad altro ufficio, in funzione dell'organizzazione dell'ente, come ufficio Patrimonio, ufficio Commercio o Polizia Locale.

Articolo 79- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
3. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 80- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento³⁵ sul canone complessivamente determinato.
4. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 81- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale³⁶ o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

³⁵ Il comma 643 della legge n. 160 del 2019, prevede una riduzione dal 30 al 40 per cento.

³⁶ O altro ufficio comunale.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 82- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 83- Versamento del canone

1. Il canone per le occupazioni mercatali va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 300,00³⁷. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 84- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.³⁸
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 85- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.

³⁷ O altro importo individuato dall'ente.

³⁸ Se approvato dall'ente.

2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi³⁹ nella misura del tasso di interesse legale vigente

Articolo 86- Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30%⁴⁰ del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso di interesse legale vigente ⁴¹.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento⁴².
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.⁴³

Articolo 87- Attività di recupero

2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00⁴⁴.

³⁹ Si ritiene possibile regolamentare un tasso d'interesse maggiorato, sulla base dei criteri generali di cui all'art.1, comma 165, della legge n. 296 del 2006.

⁴⁰ L'art. 1, comma 821, lett. h), della legge n. 160 del 2020, sembra prevedere una sanzione minima pari al canone dovuto, quindi del 100%. Tuttavia, si ritiene che il Comune possa prevedere una sanzione più favorevole per le ipotesi di omesso, parziale o tardivo versamento, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997, che autorizza l'intervento regolamentare anche per le entrate diverse da quelle tributarie.

⁴¹ Si ritiene possibile regolamentare un tasso d'interesse maggiorato, sulla base dei criteri generali di cui all'art.1, comma 165, della legge n. 296 del 2006.

⁴² Per quanto previsto dall'art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160 del 2020.

⁴³ Se approvato dall'ente.

⁴⁴ O altro importo individuato dall'ente.